

*PROGETTO DI LEGGE: S. 671-890 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'ALBANIA, FATTO A TIRANA IL 12 SETTEMBRE 1994 (APPROVATO, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (3097)*

---

**(A.C. 3097 — sezione 1)****ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, fatto a Tirana il 12 settembre 1994.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 522 milioni per l'anno 1997 ed in lire 448 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 977 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA-  
LIANA ED IL GOVERNO DI ALBANIA RELATIVO AI SERVIZI  
AEREI, CON ALLEGATO, FATTO A TIRANA IL 18 DICEMBRE  
1992 (APPROVATO DAL SENATO) (3102)*

---

**(A.C. 3102 — sezione 1)**

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1281 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA IL MINISTERO  
DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINI-  
STERO DELLA DIFESA E DELL'AVIAZIONE DEL REGNO  
DELL'ARABIA SAUDITA, FATTO NELLA CITTÀ MILITARE  
DI RE KHALID IL 17 FEBBRAIO 1993 (APPROVATO DAL  
SENATO) (3817)*

---

**(A.C. 3817 — sezione 1)**

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto nella Città militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

## ART. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 23 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE  
DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)*

---

**(AC 3931 – Sezione 1)****ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE NEL TESTO RISUL-  
TANTE DALLA PRONUNCIA DELLA  
COMMISSIONE****ART. 1.**

1. La parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:

**« PARTE SECONDA****ORDINAMENTO FEDERALE  
DELLA REPUBBLICA****TITOLO I****COMUNE, PROVINCIA,  
REGIONE, STATO****ART. 55.**

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la Capitale della Repubblica.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 55 DEL TESTO COSTI-  
TUZIONALE.****ART. 55.**

*Sostituire i commi primo e secondo con i seguenti:*

La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

La Repubblica assume inoltre le formazioni sociali come elementi costitutivi dell'ordinamento della comunità nazionale.

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti a favore dei singoli e delle formazioni sociali secondo le disposizioni della parte prima della Costituzione e delle leggi attuative della medesima.

**55. 95.** (C. 55. 33.)

Benedetti Valentini.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica si articola in Comuni, Province, Regioni e Stato.

È compito fondamentale dello Stato, nelle forme e nei limiti della Costituzione, garantire l'esercizio delle libertà e dei diritti delle persone e degli enti, tutelarne le conseguenti situazioni giuridiche e disciplinarne i rapporti.

**55. 76.** (C. 55. 63.)

Cananzi, Abbate, Borrometi, Guarino, Ferrari, Scantamburlo, Giacalone, Riva, Monaco, Boccia, Cambursano, Albanese, Saonara, Ricci, Giovanni Bianchi, Ruggeri.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è una entità costituzionale propria, autonoma e sovrana e la sua esistenza e potestà è indipendente da or-

gani diversi da essa, ancorché costituita formalmente e giuridicamente dai comuni, dalle regioni e dallo Stato.

**55. 80.** (C. 55. 4007.)

Malavenda.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dai comuni e dalle regioni.

**55. 78.** (C. 55. 4009.)

Malavenda.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni, e dallo Stato. I Comuni limitrofi possono costituire delle Province per svolgere congiuntamente i propri compiti, secondo i principi stabiliti con legge dello Stato approvata con l'assenso del Senato della Repubblica.

**55. 10.** (C. 55. 2222.)

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, La Malfa.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle comunità locali delle quali riconosce e promuove la piena autonomia.

**55. 25.** (\* C. 55. 2262 e S. 55. 59.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è composta dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato, che concorrono a formare l'unione politica della Repubblica. Essi sono enti autonomi con propri

poteri e funzioni secondo le disposizioni stabilite dalla Costituzione.

**55. 86.** (C. 55. 2904.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matrangola, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è costituita dalle Province.

**55. 24.** (C. 55. 2270.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è ripartita in Comuni.

**55. 23.** (C. 55. 2271.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è costituita dai Comuni.

**55. 22.** (C. 55. 2272.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è composta dalle Regioni; ogni Regione è composta dai Comuni.

**55. 21.** (C. 55. 2273.)

Bianchi Clerici, Borghezio.